



COMUNE DI GENOVA

CONVENZIONE DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI GENOVA ED I SOGGETTI ADERENTI ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DEL COMUNE

TRA

COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova, Via Garibaldi 9 codice fiscale 0086930102, ai fini del presente atto rappresentato dal dott. Gianluca BISSO, nato a Genova (GE) il 17.10.1962 nella propria qualità di Dirigente, come sopra domiciliato per la carica, in esecuzione di determinazione dirigenziale n. 2019-152.0.0.- 6 adottata il 12.02.2019 esecutiva a far data dal 12.02.2019;

E

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A. con socio unico, di seguito, per brevità, denominata A.M.I.U. con sede in Genova, Via d'Annunzio 27 e 75, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova 03818890109, ai fini del presente atto rappresentata dalla dott.ssa Tiziana MERLINO nata a Finale Ligure (SV) il 08.06.1974 nella propria qualità di Direttore Generale, e come tale legale rappresentante della Società, come sopra domiciliata per la carica, munita di idonei poteri a quanto *infra*;

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A., con socio unico, di seguito, per brevità, denominata A.M.T., con sede in Genova, Via Montaldo 2, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova 03783930104, ai fini del presente atto rappresentata dal dott. Stefano PESCI nato a Genova (GE) l'8.10.1958 nella propria qualità di Direttore Generale, come tale legale rappresentante della Società, come sopra domiciliato per la carica, munito di idonei poteri a quanto *infra*;

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA SOCIETA' PER AZIONI con socio unico, di seguito, per brevità denominata A.S.TER., con sede in Genova, Via XX Settembre 15, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova 03825030103, ai fini del presente atto rappresentata dal dott. Agostino BARISIONE nato a Rossiglione (GE) il 2.09.1967 nella propria qualità di Presidente e Amministratore Delegato,



COMUNE DI GENOVA

come tale legale rappresentante della Società, come sopra domiciliato per la carica, unito di idonei poteri a quanto *infra*;

SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE - S.P.IM. - S.P.A. di seguito, per brevità denominata S.P.IM, con sede in Genova, Via di Francia 1, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova 08866890158, ai fini del presente atto rappresentata dal dott. Stefano FRANCIOLINI, nato a Bordighera (IM) il 23.04.1958 nella propria qualità di Presidente ed Amministratore Delegato, come tale legale rappresentante della Società, come sopra domiciliato per la carica, munito di idonei poteri a quanto *infra*;

FARMACIE GENOVESI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, con socio unico, di seguito, per brevità denominata FARMACIE GENOVESI, con sede in Genova, Via Gabriele d'Annunzio 27, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova 01266300993, ai fini del presente atto rappresentata dal dott. Giuseppe PRIVITERA nato a Genova (GE) il 19.08.2019 nella propria qualità di Amministratore Unico, come tale legale rappresentante della Società, come sopra domiciliato per la carica, munito di idonei poteri a quanto *infra*;

AZIENDA SERVIZI FUNEBRI (DEL COMUNE DI GENOVA) SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, con socio unico, di seguito, per brevità denominata A.SE.F, con sede in Genova, Via Innocenzo Frugoni 25A, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova 01248040998, ai fini del presente atto rappresentata da avv. Franco ROSSETTI nato Genova (GE) il 29.03.1957, nella propria qualità di Amministratore Unico, come tale legale rappresentante della Società, come sopra domiciliato per la carica, munito di idonei poteri a quanto *infra*;

BAGNI MARINA GENOVESE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, con socio unico, di seguito, per brevità, denominata BAGNI MARINA, con sede in Genova, Via Gabriele d'Annunzio 27, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova 01226520995, ai fini del presente atto rappresentata da avv. Daniele CAMINO nato a Genova (GE) il 28.02.1975 nella propria qualità di Presidente, come tale legale rappresentante della Società, come sopra domiciliato/a per la carica, munito di idonei poteri a quanto *infra*;



COMUNE DI GENOVA

GENOVA PARCHEGGI - SOCIETA' PER AZIONI, di seguito, per brevità, denominata **GENOVA PARCHEGGI**, con sede in Genova, Via delle Brigate Partigiane 1, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova 03546590104, ai fini del presente atto rappresentata dal dott. Santiago VACCA nato a Loano (SV) il 16.08.1963 nella propria qualità di Amministratore Unico, come tale legale rappresentante della Società, come sopra domiciliato per la carica, munito di idonei poteri a quanto *infra*;

ACCADEMIA LIGUSTICA DI BELLE ARTI, di seguito, per brevità, denominata **ACCADEMIA**, con sede in Genova, Largo Alessandro Pertini 4, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova 80041430101, ai fini del presente atto rappresentata da prof. Avv. Giuseppe PERICU nato a Genova (GE) il 20.10.1937 nella propria qualità di Presidente, come tale legale rappresentante della Società, come sopra domiciliato/a per la carica, munito di idonei poteri a quanto *infra*;

FONDAZIONE URBAN LAB GENOA INTERNATIONAL SCHOOL, di seguito, per brevità denominata **F.U.L.G.I.S.**, con sede in Genova, Via Agostino Bertani 6 codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova 01938620992, ai fini del presente atto rappresentata dal dott. Antonio OPPICELLI nato a Genova (GE) il 18.05.1966 nella propria qualità di Presidente, come tale legale rappresentante della Società, come sopra domiciliato per la carica, munito di idonei poteri a quanto *infra*;

GENOVA PALAZZO DUCALE FONDAZIONE PER LA CULTURA, di seguito, per brevità denominata **PALAZZO DUCALE**, con sede in Genova, Piazza Matteotti 9, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova 03288320157, ai fini del presente atto rappresentata dal dott. Luca BIZZARRI nato a Genova (GE) il 13.07.1971 nella propria qualità di Presidente, come tale legale rappresentante della Fondazione, come sopra domiciliato per la carica, munito di idonei poteri a quanto *infra*;

PREMESSO:

- che in data 22 ottobre 2018 è stata sottoscritta tra le Prefetture di Genova, Imperia, La Spezia e Savona e la Regione Liguria, la Città Metropolitana di Genova e il Comune di Genova la convenzione per la Stazione Unica Appaltante;



COMUNE DI GENOVA

- che tale convenzione prevede, tra l'altro, che la Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova possa gestire, oltre alle procedure di affidamento del Comune stesso, anche quelle delle società *in house* e da esso partecipate, delle fondazioni e degli enti strumentali in qualsiasi forma costituiti;
- che è demandato alle singole stazioni uniche appaltanti il compito di regolare nel dettaglio i rapporti con i soggetti aderenti al servizio tramite apposite convenzioni;
- che è, pertanto, intenzione del Comune di Genova stipulare una convenzione di servizio per disciplinare l'esercizio delle attività inerenti l'acquisizione di beni e servizi e la realizzazione di lavori pubblici di interesse delle società dallo stesso partecipate o di enti strumentali,

Si conviene e si stipula quanto segue.

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

Articolo 1 (Oggetto)

1. La presente convenzione regola i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante Comunale (di seguito per brevità SUAC) e le società partecipate dal Comune e i suoi enti strumentali sottoscrittori del presente testo (di seguito per brevità Soggetti aderenti), al fine di assicurare forme di collaborazione in grado di garantire omogeneità di comportamenti, modelli e procedure nei procedimenti di affidamento dei contratti pubblici, nonché di operare con modalità efficaci nella lotta all'illegalità, alla corruzione e alle infiltrazioni mafiose, assicurando trasparenza, regolarità, economicità ed efficienza nell'attività contrattuale della pubblica amministrazione.
2. La convenzione si applica alle procedure di gara, previste dal Codice dei contratti pubblici (di seguito, Codice), meglio dettagliate al successivo articolo 2.

Articolo 2 (Ruolo e funzioni della SUAC)

1. La SUAC gestisce per conto dei Soggetti aderenti le seguenti procedure di scelta del contraente:
 - a) le procedure di gara ordinarie per l'acquisizione di lavori;



COMUNE DI GENOVA

- b) le procedure di gara relative all'acquisizione di beni e servizi superiori alla soglia comunitaria, come individuata dalle norme nazionali di recepimento delle direttive comunitarie.
- 2. È comunque facoltà della SUAC svolgere, in via eccezionale, le procedure per l'individuazione del terzo contraente per acquisizioni di lavori, beni e servizi di valore inferiore alle suddette soglie.
- 3. La SUAC svolge sia attività di centralizzazione delle committenze sia attività di committenza ausiliarie.
- 4. Le attività di centralizzazione delle committenze consistono nell'aggiudicazione di appalti o nella conclusione di accordi quadro per beni, servizi e lavori destinati ai Soggetti aderenti.
- 5. Le attività di committenza ausiliaria sono le prestazioni di supporto alle attività di committenza ed in particolare, le seguenti:
 - a) la consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
 - b) la preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
 - c) la gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata.
- 6. Le attività di cui al precedente comma 5, lett. a) e b), sono propedeutiche allo svolgimento della gara e possono comprendere:
 - a) l'assistenza nella predisposizione dei documenti contrattuali, capitolato speciale d'oneri e/o schema contrattuale nonché nella scelta della procedura di affidamento;
 - b) la verifica della completezza e della correttezza formale ai fini della gara della documentazione tecnica e amministrativa, ivi compresi la sussistenza della validazione del progetto posto a base di gara e dell'indicazione della copertura finanziaria;
 - c) la definizione dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, del metodo di aggiudicazione e dei criteri di valutazione delle offerte nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa al miglior rapporto qualità/prezzo.
- 7. La SUAC supporta, inoltre, i soggetti aderenti con attività di formazione, istruzioni operative ed elaborazione di schemi e modelli standard.



COMUNE DI GENOVA

8. L'attività di cui al comma 5, lett. c) (gara su delega), ricomprende la gestione della gara in tutte le sue fasi, inclusa la responsabilità dei relativi provvedimenti e dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale e di comunicazione, l'accesso agli atti, l'attività di pre-contenzioso e la difesa legale dei propri atti.
9. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al miglior rapporto qualità/prezzo, l'attività della SUAC ricomprende la nomina della commissione giudicatrice e in caso di offerte anormalmente basse, l'acquisizione della documentazione a giustificazione dell'offerta per la successiva valutazione, con il supporto del soggetto aderente.
10. La SUAC effettua la verifica dei requisiti di capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e professionale, nonché quella dei requisiti generali di ammissione, richiede ed acquisisce le informazioni antimafia sui soggetti aggiudicatari presso le Prefetture competenti.
11. La SUAC individua il responsabile del subprocedimento di gara e assume in carico il procedimento di affidamento, dal momento della ricezione del mandato e della documentazione contrattuale da parte del Soggetto aderente fino all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. La responsabilità della SUAC si estende a tutti gli adempimenti correlati all'endoprocedimento di gara (obblighi di comunicazione e pubblicità legale) e al relativo contenzioso per i profili di competenza.

Articolo 3 (Programmazione degli approvvigionamenti)

1. La SUAC acquisisce il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il piano triennale delle opere pubbliche dei Soggetti aderenti, se dagli stessi predisposti, ovvero documentazione di analoga valenza programmatoria, al fine di concertare con essi le iniziative di acquisto che saranno gestite dalla SUAC stessa come gare su delega.
2. La SUAC rileva, altresì, i fabbisogni dei soggetti aderenti che possono essere gestiti in forma aggregata come centrale di committenza (accordi quadro).
3. La programmazione delle attività di competenza della SUAC comprende anche quelle attività svolte come centrale di committenza.
4. I documenti di programmazione e i bandi di gara, ai fini dell'eventuale attivazione degli accertamenti preliminari di cui all'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (accertamenti preliminari del Prefetto sulle imprese locali a



COMUNE DI GENOVA

rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa), s'intendono comunicati alla Prefettura con la pubblicazione sui siti istituzionali e nelle apposite sezioni del programma Appalti Liguria della Regione Liguria.

5. La Prefettura acquisisce l'elenco di tutte le imprese che hanno partecipato alla procedura di gara, anche ai fini di eventuali accertamenti da parte del Gruppo Interforze, consultando il programma Appalti Liguria della Regione Liguria.

Articolo 4
(Forme di collaborazione)

1. La SUAC si impegna a promuovere accordi di collaborazione e a condividere procedure, informazioni e piattaforme informatiche con le altre Stazioni Uniche Appaltanti presenti nel territorio della regione Liguria, al fine di sviluppare un sistema integrato, omogeneo e coerente degli appalti pubblici nell'ambito territoriale di competenza.
2. Gli accordi di collaborazione possono prevedere forme di supporto reciproco per garantire la massima tempestività nel soddisfare le richieste di affidamento dei soggetti aderenti.

Articolo 5
(Obblighi dei Soggetti aderenti)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del D.P.C.M. 30 giugno 2011 in tema di stazioni uniche appaltanti, i Soggetti aderenti assumono i seguenti impegni:
 - a) comunicazione alla SUAC degli atti di programmazione in materia di acquisizioni di beni, servizi e lavori;
 - b) in assenza di atti di pianificazione degli approvvigionamenti, comunicazione alla SUAC dei loro fabbisogni;
 - c) comunicazione alla SUAC del nominativo del RUP, responsabile della corretta predisposizione della documentazione contrattuale, dei rapporti con i consulenti eventualmente incaricati dal Soggetto aderente e degli adempimenti previsti dalla presente convenzione;
 - d) conferimento di mandato per l'espletamento della procedura specifica di gara di interesse, con la specifica precisazione che gli importi necessari per



COMUNE DI GENOVA

l'approvvigionamento di forniture, servizi e lavori sono finanziati con fondi propri del soggetto aderente;

- e) rimborso delle spese di gestione della gara (contributo ANAC, pubblicità legale, oneri relativi alla commissione giudicatrice, ecc.) alla SUAC;
 - f) rimborso dei costi sostenuti dalla SUAC, secondo quanto previsto dal successivo art. 11, salvo il caso in cui siano state messe a disposizione risorse umane, ritenute adeguate dalla stessa SUAC, da parte dei soggetti nell'interesse dei quali la procedura di gara viene espletata.
2. La programmazione degli approvvigionamenti è il presupposto per l'attivazione del servizio svolto dalla SUAC e l'omissione di una tempestiva pianificazione costituisce per quest'ultima giusta causa di sospensione del servizio.
 3. I Soggetti aderenti devono, attraverso la figura apicale dell'organizzazione, assicurare la conoscenza della presente convenzione all'interno della propria struttura e vigilare sulla corretta applicazione della stessa da parte di tutti i responsabili unici di procedimento incaricati, favorendo la collaborazione del personale di riferimento con la SUAC.

Articolo 6
(Responsabile unico del procedimento)

1. Il Responsabile unico del procedimento (RUP) del Soggetto aderente deve attestare se all'interno dell'appalto sono previste le attività definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi di quanto previsto dai commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.
2. Il RUP ha l'obbligo, nella fase di esecuzione dei contratti e secondo quanto indicato al successivo articolo 9, di richiedere alla Prefettura di competenza:
 - a) le informazioni antimafia sull'appaltatore per le quali è intervenuta la scadenza;
 - b) le informazioni antimafia sugli eventuali subappaltatori e subcontraenti.
3. Il RUP dovrà indicare ai fini di cui al comma 2 il CIG rilasciato dall'ANAC.
4. Il RUP ha l'obbligo, altresì, di trasmettere alla Prefettura i dati comunicati dall'operatore economico esecutore del contratto (appaltatore) relativamente alle imprese di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di seguito elencati e di tutte le altre attività eventualmente indicate come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi 53 e 54, della legge 6 novembre 2012, n. 190:



COMUNE DI GENOVA

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
 - b) trasporto, anche transfrontaliero e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
 - c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - e) noli a freddo di macchinari;
 - f) fornitura di ferro lavorato;
 - g) noli a caldo;
 - h) autotrasporti per conto di terzi;
 - i) guardiania dei cantieri.
5. Il RUP ha l'obbligo di comunicare alla Prefettura e alla SUAC eventuali casi di dilazione o ritardo nell'esecuzione della prestazione che non presentino giustificazioni, nonché altre circostanze o vicende contrattuali che possano rappresentare anomalie e dare atto dei provvedimenti adottati. Il RUP ha, altresì, l'obbligo di comunicare alla SUAC le richieste di varianti in corso d'opera o la formulazione di riserve.
6. Spetta al RUP riferire, inoltre, alla SUAC sul buon esito della prestazione e sull'affidabilità contrattuale dell'appaltatore, anche ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 80, comma 5, lettera c), del Codice (esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto degli operatori economici colpevoli di gravi illeciti professionali).

Articolo 7

(Rapporti con gli operatori economici e innalzamento dei livelli di legalità)

- 1. I disciplinari di gara devono prevedere l'ipotesi di escussione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice, anche in caso di accertamento della mancanza dei requisiti di cui all'articolo 80 dello stesso Codice, a seguito delle verifiche disposte dalla SUAC sugli operatori economici.
- 2. Con riferimento all'articolo 80, commi 1 e 3, del Codice, nei casi di cessione o affitto di azienda, totale o parziale, di trasformazione, fusione e scissione di società, avvenuti a partire dall'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara o della lettera d'invito, le verifiche e le cause di esclusione si applicano anche ai soggetti delle imprese o società originarie.
- 3. L'accertamento della sussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 e 3, del Codice, nel caso di socio unico ovvero del socio di maggioranza, qualora si



COMUNE DI GENOVA

- tratti di società di capitali o consorzio con meno di quattro soci, è effettuato se trattasi di persona fisica o di intestazione fiduciaria e il fiduciante è persona fisica, fatto salvo quanto previsto dalla normativa antimafia.
4. Ai fini di cui all'articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice, sono considerate gravi le infrazioni in materia di sicurezza che hanno determinato l'accertamento della responsabilità penale per omicidio o lesione. Resta facoltà della SUAC di valutare la gravità di altre infrazioni per le quali sia stato emesso un decreto penale di condanna, divenuto irrevocabile o l'applicazione di sanzioni amministrative.
 5. L'operatore economico risultato aggiudicatario deve documentare il rispetto degli obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento a:
 - a) la nomina del responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d'incarico e con l'attestazione relativa alla formazione prevista per questa figura;
 - b) la nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d'incarico;
 - c) lo svolgimento dell'attività di vigilanza sanitaria verso i lavoratori dipendenti, mediante un'attestazione del medico incaricato;
 - d) lo svolgimento dell'attività di informazione e formazione dei lavoratori, mediante un'attestazione dall'ente paritetico;
 - e) la nomina dell'addetto alla prevenzione antincendio, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d'incarico e con l'attestazione relativa alla formazione prevista per questa figura.
 6. I costi derivanti dagli adempimenti sopraindicati dovranno essere considerati negli oneri aziendali generali della sicurezza da dichiarare nella domanda di ammissione alla procedura di gara.
 7. I disciplinari di gara dovranno inoltre prevedere l'impegno per i contraenti a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili e nell'ambito dei rapporti con il committente, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.
 8. E' fatto obbligo agli operatori economici che eseguono i contratti di comunicare al RUP del Soggetto aderente i dati relativi alle imprese di cui intendono avvalersi nell'affidamento dei servizi previsti dalla presente convenzione.



COMUNE DI GENOVA

9. L'inosservanza degli obblighi imposti all'operatore economico ai sensi della presente convenzione può determinare, a seconda dei casi, l'esclusione dalla gara, la decadenza dall'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.
10. La facoltà di recesso unilaterale per giusta causa o la clausola risolutiva espressa deve essere prevista anche per il caso di esito interdittivo delle informative antimafia, di accertamento di cause di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero di perdita dei requisiti contrattuali di carattere generale, in corso di esecuzione contrattuale, nonché nel caso in cui emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 32, comma 10, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni, in tema di misure straordinarie relative alle imprese per cui sia stata emessa dal prefetto informazione antimafia interdittiva.

Articolo 8
(Misure anticorruzione)

1. La SUAC si impegna a inserire nei disciplinari di gara l'obbligo per l'appaltatore di dare tempestiva comunicazione alla Prefettura, all'autorità giudiziaria e alla SUAC stessa dei tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa.
2. La suddetta clausola dovrà, inoltre, evidenziare che il predetto adempimento a natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti di amministratori e funzionari pubblici, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p.
3. I bandi di gara dovranno, altresì, prevedere che le amministrazioni contraenti si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 del codice civile ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-



COMUNE DI GENOVA

ter, 319- quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355, 356 del codice penale nonché dell'articolo 2635 del codice civile.

4. Nei casi di cui ai precedenti commi, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine la Prefettura competente, avuta comunicazione dalla SUAC della volontà di quest'ultima o di un soggetto aderente di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la SUAC o il soggetto aderente e l'operatore economico aggiudicatario, alle condizioni di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.
5. L'appaltatore deve impegnarsi a dare immediata comunicazione al RUP e alla Prefettura delle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
6. L'operatore economico deve essere informato che saranno segnalati dal RUP alla Prefettura i casi di dilazione o ritardo nell'esecuzione della prestazione che non presentino giustificazioni apparenti, le richieste di varianti in corso d'opera o la formulazione di riserve nonché altre circostanze o vicende contrattuali che possano rappresentare anomalie, indicando i provvedimenti adottati.

Articolo 9 (Verifiche antimafia)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente (legge 6 novembre 2012, n. 190) in materia di elenchi fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazioni mafiose, c.d. "White List", gli operatori economici aggiudicatari di contratti di lavori di importo pari o superiori a € 1.000.000,00 (un milione di euro), sono sottoposti alla "informazione antimafia" prevista dall'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, presso le Prefetture competenti.
2. La SUAC e i Soggetti aderenti richiedono le informazioni antimafia per le acquisizioni di beni e servizi d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria, come da normativa vigente.
3. I RUP richiedono le informazioni antimafia per i subappalti e subcontratti di importi pari o superiore a € 100.000,00 (centomila euro).



COMUNE DI GENOVA

4. Nel richiedere la verifica antimafia la SUAC precisa se trattasi di contratto per conto proprio o per conto di soggetto aderente, indicando il relativo CIG.
5. Qualora, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o nelle imprese interessate, la Prefettura ne dà comunicazione al soggetto richiedente la documentazione antimafia per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
6. Gli operatori economici che partecipano alle gare devono accettare di essere sottoposti alle verifiche antimafia previste dalla presente convenzione.

Articolo 10
(Sistemi informativi e banche dati)

1. La banca dati della SUAC è costituita dal sito Appalti Liguria costantemente aggiornato per le parti di competenza o da corrispondente altra banca dati ai sensi di legge.

Articolo 11
(Risorse economiche)

1. Le somme a carico dei Soggetti aderenti, oltre al corrispettivo dell'approvvigionamento, sono individuate nei quadri economici di progetto, alla voce "spese generali" e coprono i seguenti costi:
 - a. apertura del C.I.G.;
 - b. pubblicità legale;
 - c. rimborso dei costi sostenuti dalla SUAC, salvo il caso in cui siano state messe a disposizione risorse umane, ritenute adeguate dalla stessa, da parte dei soggetti nell'interesse dei quali la procedura di gara viene espletata.
2. L'ammontare delle somme di cui al precedente comma 1 è fissato nella misura indicata nella tabella sottostante:



COMUNE DI GENOVA

Tipologia di appalto	Criterio di aggiudicazione	Rimborso forfettario in €
Gare di interesse di un solo soggetto aderente	Prezzo più basso	2.000
	Offerta economicamente più vantaggiosa	2.500
Gare di interesse di più soggetti aderenti	Prezzo più basso	1.000
	Offerta economicamente più vantaggiosa	1.500
Gare di interesse anche del Comune		500

3. Le suddette somme saranno incrementate di un importo pari a euro 1.500, da ripartirsi fra gli interessati in caso di gare riguardanti più Soggetti aderenti, qualora la SUAC proceda all'effettuazione della verifica di congruità delle offerte ed a euro 2.000, oltre al pagamento del contributo unificato, qualora la Civica Avvocatura proceda alla difesa in giudizio dell'operato della SUAC in relazione alle gare bandite nell'interesse esclusivo dei Soggetti aderenti. Per gli affidamenti di importo superiore a un milione di euro, il rimborso sarà calcolato sommando a quanto sopra stabilito lo 0,05% dell'importo posto a base di gara. Per gli affidamenti di modesta entità e comunque inferiori a euro 150.000, il rimborso sarà calcolato applicando la percentuale dello 0,3% all'importo posto a base di gara.

Articolo 12
(Beni, strutture e sistema informativo)

1. La sede della SUAC è individuata presso il Comune di Genova, che provvede a mettere a disposizione i locali necessari alle attività ed un sistema informatico che consenta un costante flusso informativo tra SUAC, Soggetti aderenti e Prefettura per assicurare un puntuale monitoraggio su tutte le procedure di gara e sulle imprese a queste partecipanti.



COMUNE DI GENOVA

Articolo 13 (Contenzioso)

1. La gestione del contenzioso che dovesse insorgere tra la SUAC e i Soggetti aderenti in merito alla presente convenzione è devoluta al foro esclusivo di Genova.
2. Il contenzioso derivante dall'espletamento delle attività di competenza della SUAC è dalla stessa gestito attraverso la Civica Avvocatura.
3. L'eventuale risarcimento dei danni derivanti dal contenzioso è così distribuito:
 - a) il Comune risponde degli eventuali errori commessi nella fase di espletamento delle procedure di gara;
 - b) i Soggetti aderenti rispondono dei danni cagionati da errori e/o omissioni nello svolgimento delle attività di propria pertinenza, e/o insufficienti o errate informazioni contenute negli atti e nella corrispondenza trasmessi alla SUAC.

Art. 14 (Clausola privacy)

1. I dati personali conferiti dai soggetti aderenti saranno trattati dal Comune, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione e per la durata della stessa, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 15 (Durata, decorrenza)

1. La presente convenzione ha durata di quattro anni decorrente dalla data di prima sottoscrizione. Il termine di scadenza vale anche per le sottoscrizioni successive.
2. Le parti si impegnano, al momento dell'entrata in funzione del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dagli articoli 37 e 38 del Codice, ad adeguare la presente convenzione, anche prima del termine di scadenza.
3. Gli effetti della presente scrittura privata, stipulata in modalità elettronica, decorrono dalla data dell'ultima sottoscrizione mediante firma elettronica che verrà comunicata alle parti sottoscrittrici dalla Direzione Stazione Unica Appaltante.



COMUNE DI GENOVA

4. L'assolvimento dell'imposta di bollo verrà effettuata mediante apposizione delle marche necessarie su copia cartacea della presente scrittura.

Comune di Genova
documento firmato digitalmente

dott. Gianluca Bisso

per A.M.I.U
documento firmato digitalmente

dott.ssa Tiziana Merlino

per A.M.T.,
documento firmato digitalmente

dott. Stefano Pesci

per A.S.TER.,
documento firmato digitalmente

dott. Agostino Barisone

per S.P.IM,
documento firmato digitalmente

dott. Stefano Franciolini

per FARMACIE GENOVESI
documento firmato digitalmente

dott. Giuseppe Privitera

per A.SE.F.
documento firmato digitalmente

avv. Franco Rossetti

per BAGNI MARINA
documento firmato digitalmente

avv. Daniele Camino

per GENOVA PARCHEGGI
documento firmato digitalmente

dott. Santiago Vacca

per ACCADEMIA
documento firmato digitalmente

avv. Giuseppe Pericu

per FULGIS
documento firmato digitalmente

dott. Antonio Oppicelli

per PALAZZO DUCALE
documento firmato digitalmente

dott. Luca Bizzarri